

**Modifica delle "Linee guida per lo svolgimento delle attività ispettive" apportate con Delibera del direttore n. 14 del 25/11/2021**

Al paragrafo 4.2 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

- a) ~~prima del primo periodo è aggiunto il seguente: "Alla chiusura degli accertamenti, gli ispettori redigono la relazione ispettiva e la trasmettono al Coordinatore nel rispetto dei tempi programmati.~~
- b) Al quarto periodo dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera "e) le eventuali motivazioni fornite dal soggetto ispezionato"
- c) Al quinto periodo in fine sono aggiunte le parole "anche ai fini del successivo contraddittorio"
- d) Al settimo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole"; *devono essere allegati, con riferimento agli obiettivi dell'indagine, solo documenti o parte di essi strettamente necessari a comprovare le violazioni riscontrate o utili per la predisposizione dell'appunto riepilogativo del coordinatore, esclusi i documenti di agevole e pubblico reperimento"*

Al paragrafo 4.3 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti

*"Gli esiti dell'ispezione sono approvati dal Direttore e sono comunicati dal Coordinatore degli ispettori al soggetto ispezionato.*

*Nel caso in cui gli esiti dell'ispezione non evidenziano elementi di irregolarità o profili critici rispetto alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, la comunicazione si limiterà a dare atto del completamento delle valutazioni e della conclusione della procedura ispettiva; in caso contrario la comunicazione conterrà la richiesta al soggetto ispezionato di fornire ulteriori elementi, di adottare le necessarie misure correttive e di comunicare le proprie controdeduzioni entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, decorsi inutilmente i quali sono adottate le conseguenti iniziative di legge."*

**TESTO INTEGRATO**

**4.2 La relazione ispettiva**

Al termine degli accertamenti, gli ispettori redigono la relazione e la trasmettono, debitamente sottoscritta, al Coordinatore delle attività ispettive per il successivo inoltro al Direttore. La relazione costituisce il documento finale dell'attività ispettiva e deve essere trasmessa al Coordinatore nei seguenti termini:

- a. entro il termine massimo assegnato nel mandato ispettivo per la conclusione dell'ispezione, di norma non superiore a 60 giorni dalla comunicazione di avvio, ovvero entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione integrativa eventualmente richiesta, nel caso di ispezioni eseguite in esecuzione del Piano annuale;
- b. entro la scadenza del termine assegnato per la conclusione dell'attività ispettiva, comunque non superiore a sessanta giorni, o entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione integrativa eventualmente richiesta, negli altri casi.

La richiesta di integrazione documentale sospende il decorso del termine per la conclusione dell'attività ispettiva previsto nel mandato ispettivo.

La relazione ispettiva deve sempre riportare gli estremi del mandato, della data di inizio e della durata degli accertamenti ispettivi e deve contenere:

- a. un preliminare inquadramento della fattispecie esaminata;
- b. la descrizione oggettiva dei fatti rilevati;
- c. i profili di illegittimità e le criticità individuate;
- d. l'evidenziazione di eventuali circostanze che potrebbero configurare fattispecie di rilevanza penale.
- e. *le eventuali motivazioni fornite dal soggetto ispezionato*"

I rilievi contenuti nella relazione devono essere formulati con riferimento a situazioni significative ben definite che diano luogo a violazioni di norme di legge, di regolamento, di direttive, di circolari o che si pongano in contrasto con consolidati orientamenti giurisprudenziali. Inoltre, tali rilievi devono essere riportati in modo oggettivo e circostanziato e supportati da adeguati elementi probatori, *anche ai fini del successivo contraddittorio.*"

Gli ispettori, in ordine ai profili di criticità da evidenziare, devono preliminarmente verificare l'orientamento seguito dall'ISIN in analoghe situazioni e, se ritengono necessario che nel caso in esame l'ISIN si discosti da tali orientamenti, devono indicare nella relazione le ragioni fattuali e giuridiche su cui si fonda il diverso convincimento, al fine di consentire una compiuta valutazione da parte del Direttore.

Nella relazione devono essere richiamati in ordine progressivo anche i documenti dell'ispezione e gli atti acquisiti a supporto delle considerazioni espresse, che devono essere allegati ed accompagnati da apposito indice esplicativo"; *devono essere allegati, con riferimento agli obiettivi dell'indagine, solo documenti o parte di essi strettamente necessari a comprovare le violazioni riscontrate o utili per la predisposizione dell'appunto riepilogativo del coordinatore, esclusi i documenti di agevole e pubblico reperimento*"

La relazione e gli elementi acquisiti nelle verifiche devono essere conformi alle indicazioni fornite nel mandato ispettivo e soddisfare le finalità ivi indicate.

La relazione, inoltre, deve contenere le proposte da sottoporre al Direttore in ordine all'archiviazione degli elementi acquisiti o alla prosecuzione dell'attività istruttoria presso gli Uffici competenti dell'ISIN per la specifica contestazione degli addebiti emersi; a tal fine, nella parte conclusiva della relazione ispettiva devono essere sinteticamente riportati i profili di criticità prospettati.

In ogni caso, la relazione conclusiva predisposta dagli ispettori è trasmessa al Coordinatore, il quale redige per il Direttore un appunto riepilogativo che unisce alla relazione ispettiva.

### **4.3 Trattazione degli esiti ispettivi**

Le relazioni conclusive redatte dagli ispettori contenenti le proposte connesse ai relativi esiti, corredate dall'appunto riepilogativo del Coordinatore, sono sottoposte al Direttore per le valutazioni di competenza.

Gli ispettori, in esito a specifica richiesta, forniscono tempestivamente i chiarimenti necessari per la migliore valutazione della fattispecie.

~~Nel caso in cui gli esiti dell'ispezione non evidenzino elementi di irregolarità, la relativa comunicazione agli interessati, da effettuarsi a seguito dell'approvazione del Direttore ad opera degli ispettori, si limiterà a dare atto del completamento delle valutazioni e dell'assenza di profili di contestazione.~~

~~Qualora, invece, dall'attività ispettiva emergano profili di irregolarità, la relativa comunicazione agli interessati è effettuata dal competente Servizio, ed inviata per conoscenza agli ispettori.~~

*"Gli esiti dell'ispezione sono approvati dal Direttore e sono comunicati dal Coordinatore degli ispettori al soggetto ispezionato.*

*Nel caso in cui gli esiti dell'ispezione non evidenziano elementi di irregolarità o profili critici rispetto alle esigenze di tutela della salute e dell'ambiente, la comunicazione si limiterà a dare atto del completamento delle valutazioni e della conclusione della procedura ispettiva; in caso contrario la*

*comunicazione conterrà la richiesta al soggetto ispezionato di fornire ulteriori elementi, di adottare le necessarie misure correttive e di comunicare le proprie controdeduzioni entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, decorsi inutilmente i quali sono adottate le conseguenti iniziative di legge.”*

Restano fermi gli obblighi di comunicazione di eventuali violazioni penalmente sanzionate a cura degli ispettori nella qualità di ufficiali di polizia giudiziaria, e l'avvio da parte del competente Servizio del procedimento di cui alla legge n. 689/1981 nel caso in cui gli ispettori accertino e contestino violazioni sanzionate in via amministrativa.